



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza*  
*e la Normativa Tecnica*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 7;

VISTA la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle Attività Produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

VISTA l'abilitazione già conseguita con D.D. del 20 ottobre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2008;

VISTA l'istanza del 20 luglio 2009 e successiva integrazione del 16 novembre 2009 con la quale l'organismo "ISI Srl" con sede in Canicattì (AG) - Via Germania 54 richiede l'estensione della precedente abilitazione all'esecuzione di verifiche di impianti di messa a terra;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dall'organismo soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Art. 1

All'Organismo "ISI Srl" - con sede in Canicattì (AG) - Via Germania 54, è estesa l'abilitazione, quale organismo di ispezione di tipo A, ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie per le seguenti tipologie di impianto:

- Impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre 1000V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione

Art. 2

L'abilitazione decorre dalla data del presente decreto ed ha la stessa scadenza precedente abilitazione di cui al D.D. 20 ottobre 2008 citato nelle premesse.

PER COPIA CONFORME



*[Handwritten signature]*

## Art. 3

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Div. XVIII.

## Art. 4

Con periodicità annuale l'Organismo deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Div XVIII, un rapporto dettagliato dell'attività svolta nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 DIC. 2009



IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco VECCHIO)